

14.11.2011

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Elisabeth Morin-Chartier

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
(COM(2011)0348 – C7-0191/2011 – 2011/0152(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0348),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0191/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... 2011,¹
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1 **Proposta di direttiva** **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, e lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli in materia di protezione dei lavoratori,

Emendamento

(7) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, e lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli in materia di protezione dei lavoratori,

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

segnatamente la fissazione di valori inferiori per i valori di orientamento e i valori di azione o il valore limite giornaliero di esposizione ai campi elettromagnetici. L'attuazione della presente direttiva non *può* giustificare tuttavia un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

segnatamente la fissazione di valori inferiori per i valori di orientamento e i valori di azione o il valore limite giornaliero di esposizione ai campi elettromagnetici. L'attuazione della presente direttiva non *deve* giustificare tuttavia un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

Or. fr

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) *È necessario che* i datori di lavoro *si adeguino* ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Emendamento

(12) *I* datori di lavoro *devono adeguarsi* ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, in vista del miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori

Or. fr

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La presente direttiva non prende in considerazione gli effetti di lungo periodo.

Emendamento

3. La presente direttiva non prende in considerazione gli effetti di lungo periodo *dell'esposizione ai campi elettromagnetici.*

Or. fr

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) "valori limite di esposizione": limiti di esposizione ai campi elettromagnetici che sono stati stabiliti sulla base di effetti noti sulla salute e di considerazioni **biologiche**. Il rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute garantirà che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi noti sulla salute. Il rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti sulla sicurezza garantirà che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi noti sulla salute e sulla sicurezza;

Emendamento

e) "valori limite di esposizione": limiti di esposizione ai campi elettromagnetici che sono stati stabiliti sulla base di effetti noti sulla salute e di considerazioni **biofisiche**. Il rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute garantirà che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi noti sulla salute. Il rispetto dei valori limite di esposizione per gli effetti sulla salute garantirà che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi noti sulla salute.

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire un'adeguata protezione delle persone che lavorano in prossimità di un'attrezzatura per immagini a risonanza magnetica (IRM) in funzione e di tenere debitamente conto delle misure di precauzione e di protezione esistenti per quanto riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici, i datori di lavoro effettuano valutazioni dei rischi e adottano le misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i lavoratori dai rischi potenziali risultanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. La presenza di lavoratori in prossimità di un'attrezzatura IRM in funzione è limitata agli atti medici per i quali la loro presenza è strettamente necessaria. I datori di lavoro definiscono una zona di accesso controllato del campo magnetico statico e adottano le misure tecniche, organizzative, d'informazione e di

formazione per i lavoratori che possono entrare nella zona di accesso controllato onde ridurre l'esposizione e prevenire i rischi.

Or. fr

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, come coloro che ***hanno dichiarato al datore di lavoro*** di recare dispositivi medici impiantati attivi e le donne ***che hanno dichiarato di essere*** incinte;

Emendamento

c) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, come coloro che recano dispositivi medici impiantati attivi ***o passivi (quali gli stimolatori cardiaci), i lavoratori muniti di dispositivi medici portabili (quali le pompe per insulina)*** e le donne incinte

Or. fr

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana).

Or. fr

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione **per evitare un nuovo superamento.**

Emendamento

4. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute, eccettuati i casi in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i valori limite di esposizione in rapporto agli effetti sulla salute sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione. Egli individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione, **assicurando la tracciabilità delle modifiche apportate.**

Or. fr

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo e agli allegati II e III alle esigenze dei lavoratori particolarmente a rischio.

Emendamento

5. A norma dell'articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo e agli allegati II e III alle esigenze dei lavoratori particolarmente a rischio, **segnatamente i lavoratori muniti di dispositivi medici impiantati o portabili e le donne incinte.**

Or. fr

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva

Emendamento

Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva

89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare riguardo:

89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti, ***designati conformemente alle prassi e alla legislazione nazionale***, ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, con particolare riguardo:

Or. fr

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) gli eventuali effetti indiretti dell'esposizione,

Or. fr

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre a un controllo medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

Per l'esposizione nella gamma da 100 kHz a 300 GHz, e in ogni caso ove venisse rilevata un'esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre a un controllo medico conformemente al diritto e alle prassi nazionali. ***Tale controllo viene effettuato durante l'orario di lavoro e i relativi costi sono a carico del datore di lavoro.*** Qualora venga rilevato un danno alla salute derivante da tale esposizione, il datore di lavoro effettua una nuova valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4.

Or. fr

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il datore di lavoro adotta le misure adeguate per garantire che il medico e/o l'autorità medica responsabile della sorveglianza sanitaria abbiano accesso ai risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

Emendamento

2. Il datore di lavoro, ***assistito, ove necessario, dal medico del lavoro***, adotta le misure adeguate per garantire che il medico e/o l'autorità medica responsabile della sorveglianza sanitaria abbiano accesso ai risultati della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

Or. fr

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) tener conto dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti ***la progettazione***, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

Emendamento

a) tener conto dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

Or. fr

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 10 è conferita per ***una durata indeterminata*** a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 10 è conferita ***alla Commissione per un periodo di cinque anni*** a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. ***La Commissione elabora una relazione relativa alla delega di potere entro nove mesi dalla fine del periodo di cinque anni. La delega di potere è***

tacitamente prorogata per periodi di durata identica salvo se il Parlamento europeo o il Consiglio vi si oppone al più tardi tre mesi prima della fine di ciascun periodo.

Or. fr

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore senza indugio e restano d'applicazione sinché non sia sollevata alcuna obiezione in conformità del paragrafo 2. La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

Emendamento

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza *per motivi imperiosi connessi alla salute e alla protezione dei lavoratori.*

Or. fr

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione

Al fine di agevolare l'attuazione della presente direttiva, in particolare l'effettuazione della valutazione dei rischi, la Commissione redigerà guide pratiche per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 e degli allegati da II a IV. La Commissione opererà in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Emendamento

Al fine di agevolare l'attuazione della presente direttiva, in particolare l'effettuazione della valutazione dei rischi *e dei controlli medici*, la Commissione redigerà guide pratiche per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 e degli allegati da II a IV. La Commissione opererà in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. *Tali guide pratiche sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11.*

Or. fr

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione

La relazione da redigere in conformità con l'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE deve riguardare in particolare l'efficacia della direttiva nel ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici e la percentuale di luoghi di lavoro per i quali è stata necessaria l'applicazione di misure correttive.

Emendamento

Fatta salva la relazione da redigere in conformità con l'articolo 17bis della direttiva 89/391/CEE, **la Commissione elabora una relazione specifica entro cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva]. Tale relazione specifica** deve riguardare in particolare l'efficacia della direttiva nel ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici e la percentuale di luoghi di lavoro per i quali è stata necessaria l'applicazione di misure correttive.

Or. fr